

1

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FAENZA

REGOLAMENTO SEZIONALE

TITOLO I - Denominazione, sede, durata

Art. 1

E' costituita con sede in Faenza, un'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FAENZA";

e sigla "C.A.I. SEZIONE DI FAENZA".

Fondata nel 1947 ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione é una sezione del Club Alpino Italiano C.A.I. ed uniforma il proprio regolamento allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.

I componenti dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II - Scopi

Art. 3

L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri e altre opere alpine;

c) alla diffusione della frequentazione della monta



gna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;

e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente.

Art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III - Soci

Art. 5

I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari,

familiari o giovani, secondo quanto stabilito dall'art.7 dello statuto del C.A.I.

Art. 6

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide anche sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il Regolamento Generale del C.A.I. ed il regolamento dell'associazione dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione,
- b) la quota associativa annuale,
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative,
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno;

4

dopo tale data potrà essere addebitata al socio. La
spesa per l'esazione.

Il socio non in regola con i versamenti non può
partecipare alle Assemblee dell'Associazione, né
usufruire dei benefici sociali.

Art. 8 I diritti dei soci sono quelli stabiliti dall'art.
8 dello statuto e dall'art. 12 del regolamento ge-
nerale del C.A.I.

Art. 9 La qualità di socio si perde per morte, per estin-
zione del sodalizio, per dimissioni, per morosità
o per radiazione deliberata dal Consiglio Diretti-
vo o dal Consiglio Centrale.

Art. 10 Il socio in ritardo da oltre due anni con il paga-
mento delle quote sociali viene dichiarato moroso
da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti
del socio che tenga un contegno contrastante con
i principi informativi dell'Associazione o con le
regole della corretta ed educata convivenza, i
provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione
dalle attività sociali, per un periodo massimo di

5
un anno; nei casi più gravi, può essere deliberata
la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può
presentare ricorso, a norma degli artt. 15 e 19 del
regolamento generale del C.A.I.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e
non possono essere affidate che a soci iscritti al
l'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I - Assemblea

Art. 14

L'Assemblea dei soci é l'organo sovrano dell'Asso-
ciazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue
deliberazioni vincolano anche gli assenti o disse-
zienti.

L'Assemblea:



- elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina la quota associativa annuale, per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 15

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per la approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

7

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, i soci minori non hanno diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri, ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione che potrà essere convocata a decorrere dal giorno successivo alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla

Assemblea.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili non ché le modifiche regolamentari, debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi.

- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le nomine alle cariche sociali si effettuano a scheda segreta.

Art. 19

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I., a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del C.A.I.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo della Associazione; esso si compone di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica

tré anni. Il socio può esprimere fino a nove preferenze. Il Presidente é eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio elegge altresì un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I., in particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incarichi o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

6



16 M



Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 23

Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, é considerato dimissionario.

Capo III - Presidente

Art. 24

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. Il Presidente, in caso d'urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 25

Il Presidente non può essere eletto più di due

volte consecutive.

Art. 26.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento.

Capo IV - Tesoriere e Segretario

Art. 27.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art. 28

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V - Revisori dei conti

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea per un triennio.

Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti é l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali

stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - Patrimonio-Esercitazioni sociali-Bilancio.

Art. 31

Il Patrimonio sociale é costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventano di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione.

Art. 33

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato all'Associazione stessa, presso un Istituto di Credito.

I mandati di pagamento debbono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 34

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consigliere Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione.

Art. 35

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dall'art.14 dello Statuto del CAI. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VI - Sottosezioni e gruppi

Art. 36

La Sezione può costituire, nella propria zona di attività, una o più sottosezioni, su domanda presentata da un comitato promotore al Consiglio Direttivo, corredata dai documenti di cui all'art.32



comma I del Regolamento generale. Il Consiglio Direttivo della Sezione provvede sulla domanda nei modi e termini previsti dall'art.32 comma 2 Regolamento Generale.

All'interno delle sezioni si possono costituire gruppi organizzati di soci per lo svolgimento in particolare di una delle attività statutarie o comunque di attività compatibili con i fini del C.A.I.

Art. 37

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza e non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione centrale.

Le Sottosezioni hanno un proprio Regolamento che non può essere in contrasto con quello sezionale e che acquista esecutività con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo sezionale.

Organi della Sottosezione sono: il Consiglio Direttivo, composto da un Reggente e da otto Consiglieri e l'Assemblea dei Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sottosezione possono essere invitate anche persone estranee al consiglio, qualora questo lo ritenga uti

le e/o necessario.

TITOLO VII - Clausola compromissoria

Art. 38

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti per le controversie fra soci;
- Il Comitato di Coordinamento del Convegno Interregionale per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art.

31 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 39

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento o dello Statuto e Regolamento Generale del CAI, é data possibilità di ricorso, a norma dell'art.14 del regolamento generale del C.A.I.

TITOLO VIII -, Disposizioni finali

Art. 40

Per tutto quanto non previsto nel presente regola-

mento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento
Generale del C.A.I.

Art. 4I

Il presente regolamento, con deliberazione del
Consiglio Direttivo, sarà coordinato con eventua-
li modifiche dello Statuto e del Regolamento Gene-
rale del C.A.I.

Il presente regolamento é stato approvato dalla
Assemblea Generale Straordinaria dei soci della
Sezione C.A.I. di Faenza, il 27 aprile 1993.-

UFFICIO DEL REGISTRO DI FAENZA



Registrato
n° 16 MAG 1997
al N. 1838 mo. 111

Esatte L. - 257.000 -
Duecentocinquantasettemila

IL DIRETTORE
(R. Guardà)

IL CASSIERE
(G. Conzatti)